

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, PELLIZZARI, ZUECH, ZAMBON, ZANFORLIN*Presentata il 20 dicembre 1979*

Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si ritenne di dover fissare tra le condizioni per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, « un reddito annuo complessivo familiare non superiore a lire quattro milioni » intendendo così escludere i cittadini fruitori redditi più elevati. Con l'articolo 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, il suddetto limite è stato elevato a lire sei milioni.

Dal 1975 ad oggi, però, l'aumento del costo della vita e dei conseguenti adeguamenti delle remunerazioni hanno determinato una situazione del tutto diversa da quella fissata nel 1975.

Infatti, per effetto del fenomeno accennato, tra i cittadini esclusi dai benefici previsti dalla legge 22 ottobre 1971,

n. 865, risultano oggi compresi anche molti di coloro che solo quattro anni fa erano annoverati fra i fruitori.

In conseguenza di tale norma moltissime famiglie di lavoratori non potrebbero beneficiare del decreto presidenziale citato, vedendosi preclusa la possibilità di ottenere un'abitazione dell'edilizia residenziale pubblica, pur versando mensilmente i contributi GESCAL.

Intanto, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è stato stabilito che l'assegnatario che fruisca un reddito annuo complessivo, rappresentato dalla somma dei redditi imponibili per tutti i componenti il nucleo familiare, superiore al limite massimo, attualmente fissato in lire 7 200 000 (ossia lire 6 000 000 più un quinto di cui all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1972, n. 1035, dovrà presentare richiesta al Presidente dell'IACP, sotto pena di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, di continuare ad occupare l'abitazione a titolo di locazione, versando dal 1° ottobre 1977 un canone di locazione pari al doppio di quello determinato per la generalità degli assegnatari; in sostanza la citata nuova norma consente l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche a chi gode di un reddito superiore a quello indicato alla lettera e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Considerato che ci sono ancora alloggi occupati senza titolo prima della data di entrata in vigore della legge 22 ottobre

1971, n. 865, ed ai relativi interessati non è ancora possibile invocare la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 25 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, perché titolari di un reddito superiore a quello previsto dalla lettera e) dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si rende opportuno e necessario modificare quest'ultimo primo comma in analogia a quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Soltanto con l'approvazione della modifica che si intende apportare con la presente proposta di legge si corregge una situazione palesemente ingiusta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dai seguenti:

« Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 e purché gli occupanti fruiscano di un reddito annuale complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a lire 8 milioni.

Il detto importo è aggiornato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente ».